



Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università di Modena e Reggio Emilia

Modulo Jean Monnet ***Diritto dell'integrazione culturale***

Cinzia Valente

E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto dell'integrazione culturale

Contesto normativo nazionale di riferimento per minori e minori stranieri non accompagnati

La tutela costituzione della famiglia e del minore:

art. 2 (rinvio)

art. 3 (rinvio)

art. 29

art. 30 (rinvio)

art. 31 (rinvio)

art. 32

Diritto dell'integrazione culturale

Contesto normativo nazionale di riferimento per minori e minori stranieri non accompagnati

Art. 29 Cost.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare

Diritto dell'integrazione culturale

Contesto normativo nazionale di riferimento per minori e minori stranieri non accompagnati

Art. 32 Cost.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

Diritto dell'integrazione culturale

La responsabilità genitoriale

- ▶ Cenni al rapporto di filiazione: rinvio alla lezione registrata
- ▶ Filiazione: relazione giuridica tra due soggetti (genitore e figlio)
- ▶ Relazione genetica e relazione giuridica: rilevanza ed effetti
- ▶ Figlio legittimo e figlio naturale: differenze e conseguenze (ante riforma)
- ▶ Riforma (L. 10 dicembre 2012 n. 219 - d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154):
unicità di stato giuridico

Diritto dell'integrazione culturale

Cenni alla filiazione

- ▶ Filiazione nel matrimonio: presunzione di maternità e presunzione di paternità
- ▶ Filiazione fuori dal matrimonio: presunzioni operanti
- ▶ La procreazione medicalmente assistita: la riforma L. 19 febbraio 2004 n. 40

Diritto dell'integrazione culturale

Cenni alla filiazione

La procreazione medicalmente assistita: la riforma L. 19 febbraio 2004 n. 40

- ▶ Requisiti di accesso (infertilità o sterilità della coppia, malattie geneticamente trasmissibili)
- ▶ Coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi
- ▶ Divieto di anonimato della madre
- ▶ Tecniche eterologhe: divieto di disconoscimento
- ▶ Obbligo di informativa
- ▶ Divieto di maternità surrogata

Diritto dell'integrazione culturale

Cenni alla filiazione

La procreazione medicalmente assistita: decisioni rilevanti

C. Cost. 5 giugno 2015 n. 96

E' rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, l. 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non consentono che anche le coppie fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili gravi possano fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in relazione alla violazione degli artt. 3 e 32 Cost.

Viola infatti il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost., l'indiscriminato divieto, imposto dalle norme denunciate, ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e quindi alla diagnosi preimpianto, nei confronti delle coppie fertili affette o portatrici sane di gravi patologie genetiche ereditarie a fronte della possibilità delle medesime coppie di ricorrere al rimedio, ben più traumatico, della interruzione di gravidanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 22 maggio 1978, n. 194, per le ipotesi in cui, dalle indagini prenatali, siano accertati processi patologici relativi a «rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». La contraddizione cui danno luogo le disposizioni censurate, che non consentono di far acquisire "prima" alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere "dopo" una decisione pregiudizievole per la propria salute, conduce a ritenere che tali norme violino non solo l'art. 3, Cost., ma anche l'art. 32 Cost. della stessa Carta, per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna

Diritto dell'integrazione culturale

Cenni alla filiazione

La procreazione medicalmente assistita: decisioni rilevanti

C. Cost. 10 giugno 2014 n. 162

Alla luce del dichiarato scopo della l. n. 40 del 2004 "di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana" (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la "ratio legis". Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, l. n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell'art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole ' in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3', e dell'art. 12, comma 1, di detta legge

Diritto dell'integrazione culturale

Cenni alla filiazione

La procreazione medicalmente assistita: decisioni rilevanti

C. Cost. 8 maggio 2009 n. 151

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3 l. 19 febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna: infatti la caducazione dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non devono essere creati embrioni in numero superiore a quello necessario, secondo accertamenti demandati al medico, nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, e comporta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.

Diritto dell'integrazione culturale

Precedenti internazionali

Convenzione di New York 1989

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
 - e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato

Diritto dell'integrazione culturale

Precedenti internazionali

Regolamento CE 2201/2003

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

[...];

7) "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

[...]

Diritto dell'integrazione culturale

La responsabilità genitoriale in Italia

- ▶ La patria potestà: cenni storici e differenze nei ruoli genitoriali
- ▶ La potestà genitoriale: un passo verso la parificazione
- ▶ La responsabilità genitoriale (L. 27 novembre 2012 n. 219 e d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154)

Diritto dell'integrazione culturale

La responsabilità genitoriale

Art. 316 c.c.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Diritto dell'integrazione culturale

Contenuto della responsabilità genitoriale Art. 316 c.c.

- ▶ Insieme di diritti e doveri facenti capo ad un adulto riguardanti il minore
- ▶ Rilevanza delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio
- ▶ Ruolo del Tribunale nel dirimere le controversie
- ▶ Ruolo del genitore privo della responsabilità genitoriale

Diritto dell'integrazione culturale

Contenuto della responsabilità genitoriale

Art. 316 bis c.c.

Aspetti patrimoniali

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Diritto dell'integrazione culturale

La responsabilità genitoriale e rapporto con i genitori

Titolarità ed esercizio

▶ Matrimonio

Filiazione fuori dal matrimonio



Diritto dell'integrazione culturale

Responsabilità genitoriale

► Art. 315 bis c.c.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Diritto dell'integrazione culturale

La condizione degli ascendenti (nonni)

- ▶ Art. 317 bis c.c.

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

Diritto dell'integrazione culturale

«Autonomia» dei minore

- ▶ Diritto all'ascolto (art. 315 bis c.c., art. 336 e 336 bis c.c., art. 337 octies c.c.)
- ▶ Diritto al matrimonio (art. 84 c.c.)
- ▶ Riconoscimento del figlio (art. 250 c.c.)
- ▶ Disconoscimento del figlio art. 250 c.c.)
- ▶ Consenso alla paternità/maternità giudiziale (art. 273 c.c.)
- ▶ Consenso per inserimento figlio nato fuori dal matrimonio (art. 252 c.c.)
- ▶ Consenso per attribuzione cognome (art. 262 c.c.)
- ▶ Interruzione gravidanza e mezzi contraccettivi (art. 2 L. 194/1978)
- ▶ Autodeterminazione sessuale (art. 609 quater c.p.)

Diritto dell'integrazione culturale

Segue «autonomia» dei minore

- ▶ Diritto avvalersi religione cattolica (art. 1 L. 281/1986)
- ▶ Diritto d'autore (art. 108 L. 633/1941)
- ▶ Lavoratore minorenne (art. 2 c.c.)
- ▶ Adozione (artt. 7 e 45 L. 184/1983)
- ▶ Nomina avvocato (art. 96 c.p.c.)
- ▶ Servizi tossicodipendenza (art. 120 DPR 309/1990)

Diritto dell'integrazione culturale

I trattamenti sanitari

- ▶ Responsabilità genitoriale e autonomia del minore: i genitori, il minore, il medico
- a) Indicazione terapeutica coincide con la scelta del minore ma contrasta con genitori
- b) Indicazione terapeutica coincide con scelta dei genitori ma contrasta con minore
- c) Indicazione terapeutica: contrasto tra genitori

Trattamenti sanitari obbligatori

Diritto dell'integrazione culturale

Competenze giurisdizionali

- ▶ Tribunale ordinario: controllo e decadenza responsabilità genitoriale se pendente separazione o divorzio, dichiarazione di maternità e paternità, riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, affidamento e mantenimento del figlio in procedimento di separazione e divorzio, soluzione di contrasti tra genitori
- ▶ Tribunale per i minorenni: controllo e decadenza responsabilità genitoriale (se non è pendente separazione o divorzio), adozioni, interdizione ed inabilitazione, autorizzazione per genitori stranieri a permanere in Italia con il figlio minore, rimpatrio per minori stranieri sottratti, misure di protezione per minori stranieri non accompagnati, nomina dei tutori volontari
- ▶ Giudice Tutelare: tutela per minori orfani, nomina di amministratore di sostegno, autorizzazione al rilascio del passaporto, decreto esecutività dell'affidamento disposto dai Servizi Sociali